



STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI "TERRE DI PIANURA"

- Approvato con deliberazioni consiliari n. 52/2009, 90/2009, 90/2009,
102/2009 -
- Modificato con deliberazioni consiliari n. 4/2014, 12/2015, 2/2016, 13/2022-

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Istituzione dell’Unione Terre di Pianura

1. L’Unione dei Comuni di Terre di Pianura (di seguito “Unione”) è costituita volontariamente, dal 28 gennaio 2010.
2. Il presente Statuto, approvato dai Consigli comunali di Baricella, Granarolo dell’Emilia, Minerbio, Malalbergo con le procedure e le maggioranze richieste per l’adozione degli Statuti comunali, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione.
3. L’Unione è costituita dai Comuni di Baricella, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio ed esercita una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in attuazione del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 (di seguito “TUEL”) e delle Leggi Regionali adottate in materia di forme associative tra Enti locali (di seguito “Leggi Regionali”).
4. La sede legale dell’Unione è situata nel territorio del Comune di Granarolo dell’Emilia. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell’ambito del territorio che la delimita. Con deliberazione di Consiglio dell’Unione, la sede legale potrà essere individuata altrove, ma sempre nell’ambito del territorio dell’Unione stessa.
5. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L’Unione è dotata di un proprio stemma, la cui riproduzione ed il cui uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente o suo delegato. Lo stemma dell’Unione reca la dicitura “Terre di Pianura” al centro e la dicitura “Unione dei Comuni” sotto alla precedente. A sinistra di tali diciture è affiancato un albero stilizzato e, sullo sfondo, sono presenti altri quattro alberi stilizzati. Il logo dell’Unione coincide con lo stemma.
7. L’Unione può dotarsi di un proprio gonfalone, recante lo stemma di cui al precedente comma.
8. L’Unione ha potestà regolamentare nelle materie previste dalla Legge, dallo Statuto e, in ogni caso, nelle materie di propria competenza.

Art. 2 – Finalità dell’Unione

1. L’Unione persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono.
2. Con riguardo alle proprie attribuzioni, l’Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
3. L’Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la realizzazione, in forma associata, degli assetti organizzativi più appropriati per lo svolgimento adeguato e ottimale delle funzioni, il perseguimento di economie di scala, l’integrazione ed il potenziamento delle strutture.
4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle attività dell’amministrazione.

Art. 3 – Rapporti e relazioni dell’Unione nel sistema delle autonomie

1. L’Unione è un Ente locale territoriale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, della Regione Emilia-Romagna e della Città metropolitana di Bologna ed è costituita per l’esercizio delle funzioni e dei servizi in forma associata, sulla base dei conferimenti operati dai Comuni.
2. L’Unione, nell’ambito del sistema delle autonomie ed in applicazione del principio di leale collaborazione, intrattiene relazioni istituzionali con la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna. Partecipa ai tavoli e alle concertazioni presso i due predetti Enti, promuovendo la propria posizione e le proprie buone pratiche.

Nell'esercizio di questa attività l'Unione tutela la posizione dei Comuni che la costituiscono, garantendone la rappresentanza.

3. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni aderenti, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali. L'integrazione amministrativa è perseguita anche tramite un'attività di omogeneizzazione regolamentare, attraverso l'utilizzo di schemi tipo di Regolamenti adottati dalla Città metropolitana di Bologna. Resta salva, in ogni caso, l'autonomia regolamentare, funzionale e organizzativa dell'Unione.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dei Comuni, della Città metropolitana di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 4 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e alla estensione della loro fruibilità, alla tempestività e semplificazione degli interventi di propria competenza, nonché alla loro economicità.

2. In particolare l'Unione effettua una programmazione delle proprie attività, raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti operanti sul territorio e organizza la propria struttura secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione. Inoltre, assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e promuove la semplificazione amministrativa. In via generale, infine, l'Unione esercita le proprie competenze e potestà conformandosi ai principi previsti in materia dalla Costituzione, dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 5 – Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento è disposto con conformi deliberazioni consiliari adottate dai Consigli dei Comuni aderenti entro il mese di aprile, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Le delibere, recepite poi dal Consiglio dell'Unione, devono stabilire:

- la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;

- le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione, in proporzione alla quota di riparto stabilita con riferimento ad ogni singola funzione o servizio;

- la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione;

- il soggetto incaricato della liquidazione dell'attività dell'Unione.

3. Soltanto nel caso in cui tutti i Comuni unanimemente deliberino lo scioglimento dell'Unione successivamente al mese di aprile, si potrà comunque procedere con l'iter sopra descritto, sempre con effetti decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Successivamente al perfezionamento della delibera di scioglimento adottata dall'Unione, i Comuni tornano pienamente titolari delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6 – Adesione di altri Comuni e recesso dall'Unione

1. I Comuni facenti parte dell'ambito territoriale Terre di Pianura che non hanno deliberato l'adesione all'Unione potranno successivamente aderire alla stessa con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, adottate con le maggioranze prescritte dal TUEL. L'adesione di tali Comuni si perfeziona con deliberazione del Consiglio dell'Unione di recepimento e successiva modifica dello Statuto. Tale deliberazione dovrà comunque essere votata unanimemente da parte dei Comuni aderenti.

L'adesione potrà prevedere una remunerazione dei costi iniziali affrontati dai Comuni per l'avvio dei servizi.

2. L'adesione decorre dal successivo esercizio finanziario, fatta salva la possibilità di individuare un periodo differente attraverso l'unanime manifestazione di volontà degli Enti coinvolti.

3. Ogni Comune dell'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 aprile con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Previa unanime manifestazione di volontà degli Enti, è possibile deliberare il recesso dall'Unione entro una differente data. Il recesso produce in ogni caso effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato. Con pari decorrenza si verifica la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione designati dall'Ente receduto. Il recesso non prevede alcun rimborso economico.

4. Il Consiglio dell'Unione prende atto di tale deliberazione e adotta i conseguenti provvedimenti.

5. Nel caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, gli organi dell'Unione provvedono alle modifiche degli atti normativi e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi precedentemente trasferiti all'Unione, nonché riassume la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che lo riguardano, compresi eventuali contenziosi insorti in cui lo stesso Ente è coinvolto. Il Comune recedente è altresì obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Il Comune recedente si farà altresì carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accessi dall'Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici conseguiti dall'Unione. Il Comune recedente dovrà inoltre farsi carico delle risorse umane e/o strumentali, nonché delle attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ogni servizio e funzione, sulla base di idonea documentazione.

7. In caso di recesso, il personale comandato e distaccato all'Unione da parte del Comune recedente, torna nell'organico del Comune stesso. Il personale trasferito all'Unione torna nell'organico del Comune secondo la disciplina stabilita dalla Giunta dell'Unione a seguito di specifici accordi con le organizzazioni sindacali.

8. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia altresì a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con i contributi europei e/o statali e/o regionali. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, tale patrimonio non sia frazionabile, verrà riconosciuta al Comune che delibera il recesso una quota pari al valore stimato sulla base di una valutazione tecnico-economica.

Art. 7 – Modalità di conferimento di funzioni all'Unione e obbligo di astensione

1 Il conferimento di funzioni e servizi all'Unione, si perfeziona con l'approvazione a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali aderenti e, successivamente, del Consiglio dell'Unione, di conformi delibere comprendenti uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente e nel quale si prevede:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito,
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli Enti,
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali,
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione,
- e) le modalità di revoca;

f) le modalità, le tempistiche e i contenuti delle informazioni che l'Unione fornisce ai Comuni circa l'andamento e la gestione dei servizi.

2. I conferimenti vengono deliberati con le modalità di cui al comma 1, di norma entro il mese di settembre, ed esplicano effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il conferimento dei servizi e delle funzioni all'Unione implica il subentro dell'Unione stessa in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, secondo le modalità indicate nelle convenzioni, nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

4. Qualora un provvedimento riguardi una funzione, attività o servizio conferiti da una parte degli Enti aderenti all'Unione, non hanno diritto di voto i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, ad eccezione delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che rivestono comunque valenza di interesse generale. In caso di contestazione sulla portata della deliberazione, decide il Consiglio.

5. Nei casi di cui sopra, i rappresentanti dei Comuni non interessati non concorrono alla determinazione del numero legale degli organi.

6. Le spese di gestione che l'Unione sostiene per l'esercizio delle funzioni conferite e la conseguente erogazione dei servizi correlati, sono da ripartire tra i Comuni aderenti, sulla base di criteri oggetto di concertazione tra le parti, formalizzati nella convenzione che dispone il conferimento della funzione all'Unione.

7. Il conferimento di nuove funzioni e servizi all'Unione deve tendere alla partecipazione di tutti i Comuni aderenti. L'Unione, in quest'ottica, si impegna a definire modelli organizzativi e di gestione che consentano il coinvolgimento di ogni singolo Comune, nel rispetto delle specificità territoriali. Il conferimento di nuove funzioni e servizi avviene successivamente alla verifica che la proposta sia stata deliberata favorevolmente dall'unanimità degli Enti aderenti.

Art. 8 – Recesso dalle funzioni conferite

1. La revoca all'Unione di funzioni, servizi e competenze già conferiti è deliberata dai Consigli dei Comuni interessati a maggioranza assoluta entro il mese di aprile di ogni anno e produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con il medesimo provvedimento deliberativo i Comuni regolano gli eventuali profili successivi. La revoca di funzioni, servizi e competenze all'Unione può avvenire entro un termine diverso da quello di cui sopra previa unanime manifestazione di volontà da parte degli Enti coinvolti.

3. Se uno o più Enti richiedono di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione, dovranno comunque garantire l'adesione allo svolgimento associato delle funzioni minime stabilite dalla Regione o dallo Stato. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.

4. Il conferimento di funzioni, da parte degli Enti aderenti all'Unione o di Enti esterni in rapporto convenzionale, non può essere comunque inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa regionale vigente.

5. L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa. I patti e le condizioni per l'esercizio di funzioni e servizi, da parte dell'Unione, a favore di Comuni esterni non facenti parte della stessa, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, sono stabiliti nella convenzione all'uopo stipulata.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
ORGANI DELL'UNIONE

Art. 9 - Organi

1. Gli organi di governo dell'Unione sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Assumono la qualità di organi di gestione il Segretario Generale, il Coordinatore e tutti i dipendenti cui siano state attribuite funzioni di direzione.
3. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali.
4. I componenti degli organi istituzionali dell'Unione esercitano il loro mandato senza percepire indennità di funzione, come previsto dalla Legge. Agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esercizio e la partecipazione alle attività istituzionali degli organi.

CAPO II
IL CONSIGLIO

Art. 10 – Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da 3 (tre) Consiglieri comunali per ciascun Comune designati dai Consigli comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i propri componenti e a scrutinio palese, inclusi anche i Sindaci dei Comuni aderenti, il Presidente del Consiglio dell'Unione.
3. L'elezione del Presidente deve essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.
4. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale di uno dei Comuni aderenti.
5. Sia in caso di prima designazione presso l'Unione, che in caso di surroga di Consiglieri dimissionari o decaduti, i Comuni provvedono a trasmettere alla Segreteria Generale dell'Unione i provvedimenti esecutivi in merito assunti.
7. Il Consiglio dell'Unione adotta un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto. Tale Regolamento disciplina le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte ed il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei Consiglieri assegnati. Il Regolamento assicura ai Consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.
8. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere lo svolgimento delle sedute consiliari da remoto.

Art. 11 - Competenze

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal TUEL. Il Consiglio, in particolare, è competente a deliberare circa l'adozione degli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, TUEL, in quanto compatibile.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere ratificate dal Consiglio nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'adozione della deliberazione da parte della Giunta, a pena di decadenza.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio relazioni sull'attività dell'Unione, comunque almeno due volte all'anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Art. 12 – Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, compresi i Sindaci, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e a scrutinio palese, nella prima seduta di Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente, con votazione successiva e separata, per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Laddove non si raggiunga tale maggioranza, si deve procedere a una seconda votazione, da tenersi entro 10 giorni dalla prima, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Sino all'elezione del proprio Presidente, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, anche all'esterno, convoca le sedute, ne dirige i lavori e le attività.

4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

Art. 13 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla Legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Sono altresì tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge. Hanno infine il diritto di presentare atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, come disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 14 – Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere

1. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un/a componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede tempestivamente alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della *vacatio* garantendo che, in seno al Consiglio dell'Unione, sia mantenuto il corretto rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.

2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 (tre) sedute consecutive di Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto, da parte del Consiglio, di tale condizione risolutrice. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce la procedura e le modalità per la decadenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al Protocollo Generale dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi previste dalla Legge e dallo Statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE E LA GIUNTA

Art. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta al proprio interno con votazione palese e all'unanimità, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Presidente dura in carica, di norma, 2 anni e 6 mesi. In ogni caso è ammessa la rielezione del Presidente.

2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale del mandato amministrativo, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e da quella di componente del Consiglio. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente fino alla sua sostituzione, come disciplinate al comma 3. In caso di primo insediamento della Giunta successivo al rinnovo degli organi istituzionali dei Comuni, sino alla elezione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Il medesimo principio si applica in costanza di mandato, in caso di impedimento, assenza o impossibilità temporanei del Vicepresidente.

3. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla Legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente presiede la Giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività della Giunta.

4. Il Presidente dell'Unione, con decreto monocratico, può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente dell'Unione, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società. Il Presidente dell'Unione, quale rappresentante legale dell'Ente, rappresenta in giudizio l'Unione e, a tal fine, può sottoscrivere procure alle liti per garantire la difesa e la tutela dell'Ente in giudizio.

6. E' possibile dimettersi dal ruolo di Presidente dell'Unione presentando al Protocollo Generale dell'Ente apposita nota scritta. Le dimissioni, indirizzate al Consiglio e alla Giunta, divengono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. La Giunta, spirato il termine di cui sopra, procede all'elezione di un nuovo Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio. Nelle more, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di impedimento o assenza del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 16 – Il Vicepresidente

1. Il Presidente affida l'incarico di Vicepresidente dell'Unione ad uno dei Sindaci facenti parte della Giunta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente le funzioni sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 17 – La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni componenti l'Unione, che assumono la qualifica di Assessori. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nell'amministrazione dell'Ente.

2. La Giunta adotta collegialmente gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, aventi anche rilevanza esterna, che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal TUEL o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario, del Coordinatore o dei funzionari.

3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

4. La Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.

5. La Giunta adotta il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 18 – Sostituzione dei componenti della Giunta

1. In caso di assenza o impedimento temporanei di un Sindaco a partecipare alle riunioni di Giunta, questi può essere sostituito dal proprio Vicesindaco.

Art. 19 – Normativa applicabile

1. Se compatibili e ove non diversamente stabilito, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme sul funzionamento, il riparto delle competenze, lo stato giuridico ed economico e le incompatibilità stabilite dalla Legge per i Comuni.

TITOLO III FORME DI RACCORDO TRA UNIONE E COMUNI

Art. 20 – Coordinamento tra Unione e Comuni aderenti

1. L'Unione, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia, efficienza, semplificazione, sussidiarietà verticale, partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa, prevede a favore dei Comuni ad essa appartenenti forme flessibili e leggere di raccordo, coordinamento e condivisione delle decisioni adottate.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali forme di raccordo possono riguardare:

a) coordinamento tra Sindaci delegati dal Presidente dell'Unione e i competenti Assessori comunali per materia;

b) coordinamento tra i Responsabili di Settore dell'Unione e i Responsabili di Settore/Area dei Comuni;

c) coordinamento "misto" tra Sindaci delegati, Assessori comunali competenti per materia e Responsabili di Settore dell'Unione e dei Comuni;

d) coordinamento tra Segretario, Coordinatore dell'Unione e Segretari dei Comuni;

f) altre forme e modalità ritenute idonee.

3. Ferme le possibilità sopra descritte, è in ogni caso istituito un Tavolo permanente composto da Assessori comunali e Sindaci delegati, con riferimento alle funzioni conferite all'Unione, per la condivisione e la definizione delle politiche territoriali.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 21 – Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione Terre di Pianura informa la cittadinanza circa la propria organizzazione ed eventuali cambiamenti, nonché circa le attività svolte, con specifico riferimento a quelle di maggiore impatto e influenza sull'utenza e sul territorio. Nel perseguire tale obiettivo, l'Unione si può avvalere di tutti gli strumenti di comunicazione pubblica offerti dalle nuove tecnologie, a partire dal Sito internet istituzionale, al fine di permettere una ampia e capillare diffusione delle informazioni.

2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste dalla Legge e assicura a chiunque abbia interesse l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei requisiti e dei criteri che la norma impone, anche con riferimento alla tutela della *privacy*. L'esercizio del diritto di accesso è, in ogni caso, disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 22 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'Unione garantisce a tutti gli interessati i diritti di partecipazione al procedimento, così come disciplinati dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Art. 23 – Difensore civico

1. L'Unione, in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, può dotarsi di un Ufficio di difesa civica convenzionandosi con Enti che lo abbiano già istituito. Nell'individuare tali Enti l'Unione darà la priorità a chi fornisce il servizio in forma gratuita, unitamente a forme di consulenza e assistenza tecnico-giuridica in materia.

2. Il Difensore civico tutela e garantisce i diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, in ossequio ai principi di legalità, efficienza, trasparenza, efficacia ed equità.

3. Il Difensore civico esercita compiti di mediazione e conciliazione di eventuali conflitti che possono insorgere, con riferimento alle competenze dell'Ente, tra Pubblica Amministrazione e cittadini, tenendo anche conto della tutela e protezione dei diritti delle persone e delle categorie di soggetti socialmente fragili. Nell'esercizio dei propri compiti, il Difensore civico non svolge funzioni giurisdizionali.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 – Principi in materia di attività amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione si informa al principio di distinzione tra indirizzo e controllo politico e gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria.

2. L'Unione, nell'esercizio delle proprie attività, persegue il pubblico interesse generale tenendo conto delle necessità delle comunità amministrate, con riferimento all'efficacia, efficienza, celerità e semplificazione dell'azione amministrativa, in applicazione dei principi costituzionali in materia.

3. Al fine di monitorare e controllare in modo permanente l'attività svolta, con riferimento alle competenze e alle finalità assegnate dalla Legge e dallo Statuto, nonché anche con riferimento agli obiettivi annuali prefigurati, l'Unione adotta idonei sistemi e strumenti.

4. Per rendere la propria azione amministrativa efficace, efficiente ed economica, l'Unione ed i Comuni aderenti ricercano ogni forma di collaborazione organizzativa idonea. Per raggiungere tale scopo, i citati Enti adottano anche iniziative volte ad assimilare e unificare metodi e strumenti di esercizio ed esecuzione dell'azione amministrativa.

5. I Segretari e i Responsabili dei Comuni ed il Segretario e il Coordinatore dell'Unione, nell'ambito delle reciproche sfere di competenza, adottano iniziative volte a garantire coerenza, organicità e connessione gestionale e amministrativa tra le varie strutture organizzative, con l'obiettivo di perseguire quanto disposto dal presente Statuto e dalle convenzioni di trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione.

Art. 25 – Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di

lavoro, da uno o più Regolamenti deliberati dalla Giunta nell'ambito dei principi stabiliti dal Consiglio.

2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.

3. L'Unione adotta ogni utile strumento di verifica e monitoraggio degli obiettivi previsti nei programmi e progetti.

4. Per garantire il perseguimento di quanto disposto dall'art. 24, l'organizzazione dell'Unione è improntata ai seguenti criteri:

a) funzionalità della programmazione delle attività e della determinazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (d'ora in poi PEG), da esercitarsi tramite una verifica periodica ed una dinamica revisione dell'articolazione strutturale dell'Ente e dell'assegnazione delle risorse, da effettuarsi, se necessario, anche in corso d'esercizio e, in ogni caso, contestualmente all'adozione del PEG;

b) flessibilità, quale garanzia dei margini di operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte dei Responsabili delle strutture di massima dimensione;

c) collaborazione tra le diverse strutture di massima dimensione e le relative articolazioni interne;

d) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;

f) responsabilizzazione e collaborazione del personale.

5. L'elenco di cui al comma 4 integra i criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, di competenza della Giunta.

Art. 26 – Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione ha una propria struttura organizzativa.

2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, diffonde la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4. Il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio dell'Unione, è di norma distaccato, comandato o trasferito nell'organico dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di Legge e di contratto in vigore.

5. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte dei Comuni e dell'Unione, le disposizioni relative alla mobilità volontaria non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione e i Comuni aderenti anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi. Per il medesimo fine e per irrobustire i processi di integrazione e collaborazione tra i Comuni e l'Unione possono essere costituiti, con personale proveniente dai diversi Enti, specifici uffici di progetto o di scopo ovvero comandi e/o distacchi da e verso l'Unione.

6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definitivi nel comparto di contrattazione Regione-Enti locali.

7. In caso di scioglimento dell'Unione, di cessazione di servizi o funzioni conferite all'Unione, il personale comandato, distaccato o trasferito rientra, con provvedimento dell'Ente di provenienza, nella disponibilità dell'Ente di appartenenza, garantendo la continuità del rapporto di lavoro. L'Unione può stipulare accordi con l'Ente di provenienza per il mantenimento presso Unione stessa del personale trasferito.

8. Il Presidente dell'Unione, con proprio provvedimento monocratico, può conferire incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici, ai sensi dell'art. 90, TUEL, e incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, con rapporto di lavoro a

tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, TUEL. Le modalità e la procedura per il conferimento di tali incarichi sono rimesse al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

9. Il Presidente dell'Unione nomina e revoca i Responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. I citati Responsabili esercitano le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 TUEL e quelli eventualmente disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi. In particolare, ai predetti Responsabili spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 27 – Principi in materia di servizi pubblici locali e partecipazioni societarie

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali strumentali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla Legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttamente o indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei Servizi.

Art. 28 – Segretario Generale

1. L'Unione ha un Segretario Generale individuato e nominato dal Presidente tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

2. La durata dell'incarico del Segretario Generale coincide con quella del mandato del Presidente *pro-tempore*.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi regola tutti gli aspetti relativi alle funzioni e alla posizione del Segretario Generale.

Art. 29 – Coordinatore dell'Unione

1. L'Unione può dotarsi di un Coordinatore (o figura apicale di coordinamento) che svolge funzioni di supervisione e coordinamento dei Responsabili delle strutture di massima dimensione organizzativa dell'Ente e che funge da raccordo tra gli organi politici, il Segretario e l'apparato gestionale. Inoltre, il Coordinatore convoca e presiede i tavoli di coordinamento e le altre forme di raccordo che coinvolgono gli organi gestionali di Unioni e Comuni. Al Coordinatore sono affidati obiettivi generali di consolidamento e sviluppo dell'Unione.

2. Il Coordinatore viene individuato dalla Giunta, nominato e revocato dal Presidente dell'Unione con proprio provvedimento monocratico e può anche essere scelto tra i Responsabili delle strutture apicali dell'Ente.

3. La posizione, le funzioni, i rapporti con gli organi politici, il Segretario e i Responsabili apicali sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30 – Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle norme sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha inoltre autonomia impositiva. Spettano all'Unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe, sanzioni amministrative e contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell'Unione provvede alle richieste per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative, nonché anche a quelle per l'accesso ai contributi erogati dall'Unione Europea o da altri Enti ed Organismi internazionali.

4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. A fronte dell'assenza di tali previsioni e sino alla loro definizione, la delibera di conferimento si considera improcedibile.

Art. 31 – Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, nei termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, e di norma, i Comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione di quello dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale di durata triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 32 – Principio in materia di controllo di gestione

1. L'Unione, in applicazione dell'art. 25 dello Statuto e compatibilmente con la propria struttura organizzativa, adotta un sistema di controllo di gestione, ai sensi dell'art. 147 TUEL. Tale sistema persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione sono comunicati ai Comuni dell'Unione secondo modalità definite dalla Giunta.

Art. 33 – Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio dell'Unione.

2. Il Responsabile del Servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai Responsabili delle strutture di massima dimensione organizzativa, sempre con riferimento a provvedimenti che prevedono impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Art. 34 – Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione nomina ai sensi di Legge l'organo di revisione che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 35 – Servizio di tesoreria dell'Unione

1. Il Servizio di Tesoreria viene affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, a soggetto dotato di capacità e competenze idonee e sufficienti a garantire gli adempimenti richiesti dalla Legge.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione dei propri atti regolamentari, l'Unione applicherà provvisoriamente i Regolamenti del Comune di Granarolo dell'Emilia.

Art. 37 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 38 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate esclusivamente dal Consiglio dell'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste dal TUEL per le modifiche statutarie.
2. Successivamente all'adozione delle modifiche, l'Unione si impegna formalmente ad informare i Comuni aderenti.

Art. 39 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
2. Il presente Statuto, oltre ad essere inviato al Ministero dell'Interno per la conservazione nella Raccolta Ufficiale degli Statuti, è pubblicato all'Albo pretorio telematico dell'Unione, all'Albo pretorio telematico dei Comuni aderenti nonché, infine, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio telematico dell'Unione. Il medesimo procedimento viene seguito anche per le modifiche statutarie.